



DIREZIONE GENERALE DEL TERZO SETTORE
E DELLA RESPONSABILITÀ SOCIALE DELLE IMPRESE

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e s.m.i.;

VISTA la legge 14 luglio 2008, n. 121, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante “Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge n. 244”;

VISTO l'articolo 1, comma 2, della legge 13 novembre 2009, n. 172 “Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato”, che modifica e sostituisce il comma 376 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, istituendo il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

VISTO il D.P.R. 15.3.2017, n.57 recante il “Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali”;

VISTO il D.P.C.M. del 15 ottobre 2019, registrato dalla Corte dei Conti in data 2 gennaio 2020, al n. 1, con il quale è stato conferito al Dott. Alessandro Lombardi l'incarico di Direttore della Direzione Generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese;

VISTO il D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, recante "Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b) della legge 6 giugno 2016 n. 106" e s.m.i. e in particolare l'articolo 101 comma 2, come modificato dal d.lgs. correttivo 3 agosto 2018 n. 105, ai sensi del quale, fino all'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui agli articoli 45 e ss., ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti nei registri attualmente esistenti "continuano ad applicarsi le norme previgenti";

VISTO il comma 3 del medesimo articolo 101 del predetto Decreto legislativo, secondo il quale il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell'istituzione e fino alla sua operatività si intende soddisfatto attraverso l'iscrizione degli enti del terzo settore ad uno dei registri previsti dalle normative di settore;

VISTO l'articolo 102 commi 1 e 4 del citato D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i.;

VISTO l'art. 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, recante “Disciplina delle associazioni di promozione sociale”, che ha istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Registro nazionale delle associazioni di promozione sociale;

VISTO il decreto ministeriale 14 novembre 2001, n. 471, che regolamenta le procedure d'iscrizione e di cancellazione delle associazioni di promozione sociale nel Registro nazionale, ed in particolare l'art. 5 riguardante l'iscrizione delle articolazioni territoriali e dei circoli affiliati alle associazioni a carattere nazionale;

VISTO il decreto direttoriale del 6 settembre 2002, con il quale F.I.Te.L - Federazione Italiana Tempo Libero, con sede legale in Roma, Via Salaria n. 80, 00198 (RM), codice fiscale 97100030580, è

stata iscritta al Registro nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale con il n. 34;

VISTI tra l'altro i decreti direttoriali n. 130/II/2012 del 1° agosto 2012, n. 416/II/2012 del 3 dicembre 2012, n. 16/II/2013 del 24 gennaio 2013, n. 63/II/2013 del 2 maggio 2013, n. 73/II/2014 del 14 maggio 2014, n. 126/II/2014 del 22 luglio 2014, n. 61/II/2015 del 22 maggio 2015, n. 83/II/15 del 7 agosto 2015, n. 42/II/2016 del 26 aprile 2016, n. 238/II/2017 del 2 agosto 2017, n. 57 del 10 maggio 2018, n. 148 del 26 luglio 2018, n. 329 del 13 novembre 2018, n. 74 del 19 aprile 2019, n. 86 dell'8 maggio 2019, n. 117 del 4 giugno 2019, n. 186 del 26 luglio 2019, n. 206 del 19 dicembre 2019, n. 229 del 23 dicembre 2019, 65 del 19 febbraio 2020, 109 del 26 marzo 2020, n. 223 del 10 giugno 2020, n. 227 del 24 giugno 2020, 257 del 29 luglio 2020, 286 del 13 agosto 2020, n. 366 del 30 ottobre 2020, n. 458 del 1° dicembre 2020, n. 520 del 18 dicembre 2020, n. 5 dell'8 gennaio 2021, n. 8 del 13 gennaio 2021, n. 16 del 25 gennaio 2021, n. 22 del 3 febbraio 2021, n. 70 del 12 marzo 2021, n. 169 del 23 aprile 2021, n. 204 del 7 giugno 2021 e n. 264 del 24 giugno 2021, con i quali, su richiesta del legale rappresentante di F.I.Te.L., ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5 del d.m. 471/2001, le associazioni ivi indicate, fatti salvi i casi di silenzio assenso ex art. 2, comma 3 del citato decreto, sono state iscritte al Registro nazionale delle associazioni di promozione sociale in qualità di articolazioni territoriali o circoli affiliati alla predetta associazione;

VISTA la domanda n. 67/21 pervenuta il 28 maggio 2021 (ns. prot. n. 34/7254 del 31 maggio 2021), integrata in data 22 luglio 2021, nonché la domanda n. 85/21 pervenuta il 18 giugno 2021 (ns. prot. in pari data n. 34/8098), nonché infine la domanda n. 96/21 pervenuta il 9 luglio 2021 (ns. prot. n. 34/9303 del 12 luglio 2021), con le quali il legale rappresentante dell'associazione F.I.Te.L. ha certificato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del D.M. 471/2001, l'appartenenza all'associazione nazionale di complessivi ulteriori 9 enti e la conformità dei relativi statuti al disposto della legge 383/2000, chiedendone l'iscrizione al Registro nazionale delle associazioni di promozione sociale in qualità di propri circoli affiliati;

ESAMINATA la documentazione agli atti e considerato che l'associazione richiedente ha correttamente operato la certificazione di conformità dello statuto dei suddetti enti alla legge 383/2000, certificazione che ne consente l'iscrizione al Registro nazionale;

DECRETA

per quanto in premessa indicato, ai sensi e per gli effetti della legge 7 dicembre 2000, n. 383, art. 7 comma 3, le 9 associazioni di cui all'elenco allegato al presente decreto, che ne costituisce parte integrante, sono iscritte, dalla data odierna, al Registro nazionale delle associazioni di promozione sociale in qualità di circoli affiliati di F.I.Te.L. – Federazione Italiana Tempo Libero iscritta con il n. 34 al Registro predetto.

Le suddette associazioni sono tenute ad adeguarsi alle disposizioni inderogabili di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i ai sensi dell'articolo 101, comma 2 dello stesso. Tali adeguamenti potranno essere effettuati entro il 31 maggio 2022, secondo quanto previsto dall'art. 66 del Decreto-Legge del 31 maggio 2021, n. 77, ricorrendo alle cd. modalità semplificate.

IL DIRETTORE GENERALE
Alessandro Lombardi